



Regione Siciliana
ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Circolare n. 25386 del 15.06.2026

Oggetto: Legge Regionale 25 febbraio 2025, n. 6 come modificata dalla Legge Regionale 27 maggio 2026 n. 12 – Circolare esplicativa

Alle Città Metropolitane

Ai Liberi Consorzi comunali

Ai Servizi Turistici Regionali

LORO SEDI

Al fine di orientare in modo più organico l'azione amministrativa nell'applicazione del dettato normativo in oggetto da parte degli Enti coinvolti nel processo di definizione dell'iter amministrativo dei provvedimenti previsti in tema di classificazione delle strutture turistico-ricettive, nonché al fine di garantire uniformità e chiarezza nelle comunicazioni all'utenza interessata (gestori/titolari/legali rappresentanti di **strutture ricettive** e gestori/titolari/legali rappresentanti di **alloggi per uso turistico**) si emana la presente Circolare.

Appare preliminarmente utile riassumere, di seguito, l'iter amministrativo susseguito all'emanazione della L.R. 25 febbraio 2025 n. 6 che, con la pubblicazione del D. A. n. 2104 del 25.06.2025, come modificato dal D.A. n. 2737 del 08.08.2025, ha stabilito i requisiti minimi, le definizioni e le disposizioni applicabili a tutte le aziende turistico-ricettive di cui all'art. 3 della citata legge regionale.

In data 27 maggio 2026, con la pubblicazione in G.U.R.S. della l. r. n. 12/26, con gli articoli 5 e 6, talune previsioni della L.R. n. 6/2025 sono state emendate.

Nello specifico, l'art. 5 "*Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2025 n. 6 in materia di strutture turistico-ricettive*" della citata l.r. n.12/2026, prevede le seguenti modifiche:

- alla lettera a): i “*villaggi turistici*” sono ricompresi tra le strutture extra-alberghiere e non più tra quelle alberghiere;
- alla lettera b) il punto 4) “dimore destinate in tutto o in parte a locazioni turistiche” è soppresso e ricompreso nella nuova lettera c-bis) “altre forme di ospitalità”, con la seguente dicitura “*dimore destinate in tutto o in parte a locazioni brevi o turistiche*”;
- alla lettera c) dopo il comma 1 dell’art. 5 della l.r. n.6/2025 è aggiunto il comma 1-bis) in virtù del quale: *L’obbligo di cui al comma 1 non si applica alle strutture turistico-ricettive extralberghiere, le quali devono fornire agli utenti adeguata comunicazione sul possesso o meno delle condizioni minime di accessibilità e visitabilità per le persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 con riferimento alle prescrizioni tecniche in materia di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici e dei servizi igienico-sanitari*”. Ne consegue che i requisiti di accessibilità, adattabilità e visitabilità di cui al D.M. 236/89 non si applicano alle strutture turistico-ricettive extra-alberghiere. Queste ultime sono comunque tenute a comunicare agli utenti il possesso o meno delle condizioni di cui sopra. Alla luce di tale previsione, eventuali provvedimenti di revoca/diniego della classificazione di strutture turistico-ricettive extra-alberghiere, adottati da parte degli enti in indirizzo andranno dunque dagli stessi revocati;
- alla lettera d) la classificazione ha validità di un quinquennio a decorre dalla scadenza della stessa e in ogni caso dal primo gennaio dell’anno successivo. Alla scadenza del quinquennio, i titolari/gestori di strutture turistico-ricettive, sono tenuti alla presentazione di apposita istanza di rinnovo da presentare al Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, entro il semestre precedente la scadenza. Le istanze dovranno essere trasmesse alla seguente casella di posta elettronica certificata: servizioturistico.ct@certmail.regione.sicilia.it ;
- alla lettera e) le previsioni di cui all’art. 6, comma 1 della l.r. n. 6/2025 in riferimento alla dotazione di “dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio” sono limitate agli alloggi in cui sono presenti apparecchi a combustione;
- alla lettera f) in relazione alle strutture turistico-ricettive della tipologia “Affittacamere” (art.19, comma 1 della l.r. n.6/2025) è ammessa la

possibilità di dislocare le unità abitative su più unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio purché dotata, ciascuna, dei previsti spazi di relazione;

- alla lettera g) in relazione alle strutture turistico-ricettive della tipologia “Turismo rurale” (art. 29, comma 2 della l.r. n. 6/2025) l’obbligo di “ospitalità e ristorazione” è sostituito con l’obbligo di “ospitalità, degustazione e/o ristorazione”;
- alla lettera h) in relazione alle strutture turistico-ricettive della tipologia “Locazioni turistiche” (art. 35, comma 1 della l.r. n. 6/2025) l’attività ricettiva si presume svolta in regime imprenditoriale se la stessa viene esercitata, dallo stesso soggetto gestore, in più di due unità immobiliari;
- alla lettera i) in relazione alle strutture turistico-ricettive della tipologia “Locazioni turistiche” (art. 35, comma 4 della l.r. n. 6/2025) viene puntualizzato che fermo restando che *“L’attività di locazione turistica è svolta in unità abitative private regolarmente iscritte al catasto dei fabbricati, in possesso di attestazione di prestazione energetica e di dichiarazione professionale di conformità degli impianti nonché dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti da leggi e regolamenti applicabili per i locali di civile abitazione”* sebbene gli immobili destinati a locazione turistica, muniti di abitabilità o agibilità, non siano soggetti ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali previsti per le strutture alberghiere ed extra-alberghiere, devono comunque soddisfare requisiti di sicurezza e igienico-sanitari previsti dalle norme generali per gli immobili a uso abitativo;
- alla lettera j): dalle previsioni di cui al comma 6 dell’art. 38 “Sanzioni amministrative” della l.r. n. 6/2025, sono escluse le locazioni turistiche non imprenditoriali;
- alla lettera k): le scadenze di cui al comma 2, dell’art. 40 della l.r. n. 6/2025 sono prorogate di un anno. Nello specifico, per le sole strutture esistenti e classificate alla data di entrata in vigore del D.A. n. 2104 del 25.06.2025 e ss.mm.ii., il termine del 30.06.2026 per l’adeguamento ai requisiti del citato decreto assessoriale è prorogato al 30.06.2027. Conseguentemente la validità del corrente quinquennio di classificazione (2022-2026 avente scadenza il 31 dicembre 2026) è prorogata al 31 dicembre 2027.

Quanto alle previsioni dell’art. 6 “*Differimento di termini in materia di classificazione delle strutture turistico-ricettive*” della l.r. n. 12/2026:

- al punto 1): “Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 40 della legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6, come modificato dalla lettera k) del comma 1 dell’articolo 5, **il termine del 31 dicembre 2024 previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 aprile 2024, n. 7 è differito al 31 dicembre 2026**”. In virtù di tale previsione, dunque, per le strutture turistico-ricettive non riclassificate per il quinquennio 2022-2026 per omessa presentazione, nei termini di legge, dell’istanza di cui all’art. 4, comma 4 della l.r. n. 27/96, la validità della classificazione è differita al 31 dicembre 2026.

Le proroghe di cui sopra non riguardano in alcun modo gli adempimenti a carico dei titolari/gestori di locazioni turistiche (affitti brevi, sia imprenditoriali che gestiti in forma privata) già esistenti alla data di pubblicazione del D.A. n.2104/2025 e nello specifico quello relativo all’invio del modello “Allegato B” la cui scadenza resta fissata al 30 giugno 2026. L’allegato B va trasmesso, unitamente a tutti i documenti richiesti, alla casella PEC: servizioturistico.ct@certmail.regione.sicilia.it del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Il mancato adempimento entro la scadenza sopra citata comporterà la cessazione della struttura e la revoca dei codici CIR e CIN a sua tempo assegnati.

Al fine di garantire il principio di equità di trattamento, alla luce di quanto sin qui esposto, vorranno le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi comunali in indirizzo, procedere all’annullamento dei provvedimenti di revoca/diniego della classificazione di strutture turistico-ricettive extra-alberghiere, di rispettiva competenza, emessi per mancata rispondenza ai requisiti minimi di cui al D.A. n. 2104/2025, oggetto di emendamento a seguito dell’entrata in vigore della l.r. n.12/2026.

Il Dirigente Generale
Margherita Rizza

